

CAMERA PENALE DI CREMONA E CREMA "SANDRO BOCCHI"

Sezione della Camera Penale della Lombardia Orientale



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ill.mo
Presidente del Tribunale di Cremona
Dott.ssa Anna di Martino

Ill.mo
Presidente della Sezione Penale
del Tribunale di Cremona
e Giudice coordinatore Uffici Giudice di Pace di
Cremona e Giudice di Pace di Crema
Dott.ssa Maria Stella Leone

Ill.mo
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cremona
Dott. Roberto Pellicano

Ill.mo
Giudice coordinatore Ufficio GIP-GUP
del Tribunale di Cremona
Dott. Pierpaolo Beluzzi

Ill.mo
Dirigente degli Uffici Giudiziari
Dott.ssa Laura Poli

Ill.mo
Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Cremona
Avv. Marzia Soldani

Cremona, 9 novembre 2018

Comunicazione astensione dalle udienze nei giorni 20, 21, 22 e 23 novembre 2018

Comunico che, con delibera del giorno 8 novembre 2018 allegata in copia alla presente, la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, per le motivazioni ivi indicate, ha proclamato l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 20, 21, 22 e 23 novembre 2018, nel rispetto della normativa di legge in materia e del codice di autoregolamentazione.

Cordialmente,
Il Presidente della Camera Penale di Cremona e Crema "Sandro Bocchi"
Avv. Alessio Romanelli

Allegato: come al testo.

CAMERA PENALE DI CREMONA E CREMA "SANDRO BOCCHI"

Sezione della Camera Penale della Lombardia Orientale



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 20, 21, 22 e 23 novembre 2018

La Camera Penale di Cremona, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 8 novembre 2018,

in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000,*

comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 4 (quattro) giorni e si terrà dal 20 al 23 novembre 2018;
- b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane del giorno 8 novembre 2018 attiene "LA MOBILITAZIONE DELLA COMUNITA' DEI GIURISTI IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE. GIUSTO PROCESSO, TERZIETA' DEL GIUDICE, RAGIONEVOLE DURATA DEI PROCESSI, PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, LIBERTA' PERSONALE, FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA: QUESTE LE RISPOSTE AI PROGETTI DI CONTRORIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE";
- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*);
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Cremona, 9 novembre 2018

Il Presidente della Camera Penale di Cremona e Crema "Sandro Bocchi"
Avv. Alessio Romanelli



GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera dell'8 novembre 2018

I PENALISTI ITALIANI PROMUOVONO LA MOBILITAZIONE DELLA COMUNITA' DEI GIURISTI IN DIFESA DELLA COSTITUZIONE.

GIUSTO PROCESSO, TERZIETA' DEL GIUDICE, RAGIONEVOLE DURATA DEI PROCESSI, PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, LIBERTA' PERSONALE, FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA: QUESTE LE RISPOSTE AI PROGETTI DI CONTRORIFORMA DELLA GIUSTIZIA PENALE.

PROCLAMATA L'ASTENSIONE DALLE UDIENZE PER I GIORNI 20, 21, 22 E 23 NOVEMBRE 2018

Pesanti nubi si addensano intorno al sistema penale del nostro Paese. Com'era prevedibile la connotazione populista dell'attuale maggioranza di Governo sta determinando l'adozione da parte delle forze politiche che la compongono di sciagurate iniziative destinate ad incidere sui meccanismi della giustizia penale.

La maggioranza parlamentare si sta attrezzando per una accelerazione che conduca in tempi rapidissimi alla approvazione del Disegno di Legge in materia di "*Misure di contrasto dei reati contro la P.A.*" attualmente all'esame delle Commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera dei Deputati.

È in relazione a tale Disegno di Legge che, come noto, è stato presentato l'emendamento governativo per l'abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

In questi giorni è stata incessante l'iniziativa dei penalisti italiani per denunciare sia la gravità del progetto sia lo strumento individuato.

L'Unione delle Camere Penali si è resa protagonista di una campagna di denuncia del tentativo di colpo di mano di procedere con un emendamento alla sostanziale soppressione di un istituto di garanzia.

La prescrizione nel nostro ordinamento è chiamata tra l'altro a svolgere la funzione di presidio del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Soppresso tale equilibratore il tempo dell'accertamento diviene infinito, definitivamente trasformandosi il processo stesso in pena, con evidenti ricadute sulla stabilità dei rapporti giuridici.

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma

Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it

C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Nella scorsa legislatura è già intervenuta la riforma della prescrizione –avversata dagli avvocati penalisti – che, concedendo un allungamento del tempo necessario a prescrivere per le fasi delle impugnazioni, ha già determinato l'inaccettabile procrastinarsi del processo penale.

Nel nuovo progetto addirittura non si distingue tra sentenza di condanna o di assoluzione, così determinando incertezza anche nella condizione di chi sia stato assolto dal primo Giudice.

Va poi ricordato che una mano tecnica si è inserita nella stesura della proposta ripristinando la disciplina prevista dal codice Rocco in materia di continuazione allungando, anche per questa via, i termini prescrizionali.

Intorno all'iniziativa dell'Unione si sono coagulate prese di posizione di autorevolissimi esponenti dell'Accademia e di quella parte della Magistratura che ha a cuore i principi del giusto processo.

Le forze di Governo stanno tuttavia dimostrando di voler pervicacemente perseguire, attraverso l'adozione di ulteriori iniziative parlamentari, l'obiettivo della abrogazione della prescrizione, addirittura iscrivendola in una minacciosa prospettiva di generale riforma del processo, le cui premesse sloganistiche sono già sufficienti a dare il segno di una dissennata deriva giustizialista e populista. E ciò senza alcun confronto con la comunità dei giuristi che nel suo insieme ha espresso la contrarietà a tale modo di operare.

D'altro canto, i primi interventi legislativi in tema di giustizia penale non lasciano adito a dubbi.

Sul merito del Disegno di Legge per la repressione dei reati contro la P.A., l'Unione ha già avuto modo di segnalarne incongruenza ed inutilità. Le specifiche norme si distinguono per la loro incompatibilità con il dettato costituzionale. L'armamentario è quello dell'inasprimento delle pene principali, della previsione di pene accessorie perpetue, addirittura in grado di sopravvivere alla riabilitazione.

Il Progetto introduce di fatto l'inquietante figura dell'agente infiltrato, attraverso la scorciatoia della speciale causa di non punibilità per l'autore del reato il quale non solo si manifesti ma consenta la individuazione, anche con collaborazione investigativa, dei correi. L'idea di fondo della riforma -inaccettabile per uno Stato democratico- è che l'organizzazione della Pubblica Amministrazione meriti di essere trattata come un fenomeno di criminalità organizzata, con ulteriore aggravio delle procedure anziché la previsione della loro semplificazione.

La condizione del carcere sorregge poi il percorso di espiazione essendo reso assai più difficile l'accesso alle misure alternative quali l'affidamento in prova. La confisca sopravvive alla prescrizione.

Se così alla Camera, il Senato della Repubblica si sta distinguendo quale fucina dei propositi giustizialisti della maggioranza parlamentare. È di recente intervenuta l'approvazione del Disegno di Legge in materia di legittima difesa modificando la struttura della scriminante in modo tale da prevedere (peraltro illusoriamente) la limitazione dello spazio per la doverosa valutazione da parte del Giudice delle condizioni per la sussistenza del presupposto della proporzione tra la difesa e l'offesa, così evocandosi la legittimità di forme di giustizia privata.

Approvata dal Senato è anche la Legge di modifica del giudizio abbreviato.

L'analisi specifica dei sei articoli porta semplicemente a segnalare come non sia più prevista la possibilità di definire il procedimento nelle forme del giudizio abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo, la previsione di meccanismi di recupero della diminuzione qualora l'imputato chieda il giudizio speciale ora per allora nella speranza di una diversa qualificazione del fatto, la competenza della Corte di Assise - dunque anche con la componente dei Giudici popolari - per la celebrazione del rito abbreviato per i reati di riferimento.

Il Disegno di Legge interviene poi con una modifica della parte generale del codice penale, inserendo la limitazione dei meccanismi di prevalenza ed equivalenza nell'attività di bilanciamento delle aggravanti speciali.

Tale intervento è destinato a ridisegnare il senso e il ruolo dei riti speciali.

È ben nota la natura di stampo inquisitorio del giudizio abbreviato, tollerata dal sistema solo per la sua portata deflattiva alla quale necessariamente si accompagna l'aspetto premiale.

L'intervento odierno cambia la prospettiva, mortificando il presupposto della deflazione, in aperta contraddizione con le sbandierate intenzioni di velocizzazione del processo penale, impedendo il rito proprio per quei reati ai quali è associata la tremenda sanzione dell'ergastolo.

Quanto all'intervento sul meccanismo di bilanciamento attenuanti-aggravanti la maggioranza parlamentare ha inteso intervenire nella regolamentazione del concorso eterogeneo di circostanze senza tener conto delle chiare indicazioni della Corte Costituzionale che ha già avuto modo di pronunciarsi sulla illegittimità di simili previsioni.

Si tratta insomma, all'evidenza, di una riforma che tende ancora una volta ad individuare nel processo uno strumento di vendetta sociale.

Ed infine, il Senato della Repubblica ha appena approvato il c.d. "Decreto sicurezza". Il ricorso al voto di fiducia ha impedito la discussione e gli approfondimenti proposti, per il tramite degli emendamenti, di una legge destinata ad incidere profondamente nelle delicatissime materie di intervento.

La svolta autoritaria prevede l'abolizione della protezione umanitaria, individuando pochi casi che consentono il rilascio del titolo di soggiorno. La misura, nella sua burocratica semplificazione, è certamente destinata ad alimentare il fenomeno di clandestinità.

Contraria al dettato costituzionale e ai principi fondamentali in materia di libertà personale è la previsione del trattenimento delle persone prima in strutture temporanee per l'accertamento della loro identità e poi nei c.d. centri di permanenza per il rimpatrio, misura restrittiva prolungata fino a sei mesi. Si tratta di una pena senza delitto che per di più si consuma in condizioni inumane e degradanti, tale essendo la realtà dei centri di permanenza.

I capi della maggioranza di Governo continuano ad annunciare ulteriori riforme del diritto processuale penale, prospettando soluzioni la cui vaghezza si accompagna alla volontà di restringere garanzie e diritti della difesa.

Vi è nei penalisti italiani grande preoccupazione per tali ipotesi di riforma e per gli immaginati scenari che mirano a sottrarre pezzi di libertà e di garanzie di ciascuna persona e prefigurano la autoritaria involuzione delle leggi penali; ma vi è anche forte determinazione nel respingere un così imponente attacco ai principi del diritto penale liberale e del giusto processo.

L'Unione delle Camere Penali ha dimostrato con la mobilitazione di questi giorni che unità di intenti e determinazione nell'iniziativa sono in grado di richiamare l'attenzione della pubblica opinione sulla reale portata di questi scomposti interventi di riforma della giustizia penale, determinando contraddizioni e ripensamenti nella stessa maggioranza di governo che ha dovuto infine differire di un anno l'entrata in vigore di quello scellerato emendamento sulla prescrizione dei reati.

Solo un percorso di confronto, di partecipazione, di verifica tecnica che parta dalla dichiarata condivisione dei principi costituzionali di garanzia e di libertà – confronto al quale l'Unione è disponibile – può e deve caratterizzare le riforme in materia penale. A tutto ciò, all'evidenza, intende sottrarsi l'attuale maggioranza politica.

L'Unione delle Camere Penali ritiene necessario procedere a una forma di protesta più radicale al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, tutte le sedi di giurisdizione, le istituzioni parlamentari e governative sulla grave situazione di pregiudizio per le libertà individuali, denunciando la svolta illiberale che si intende imprimere al processo penale.

Così evidenziato il chiarissimo segno autoritario delle iniziative legislative qui esaminate, l'U.C.P.I. chiama a raccolta, nell'ambito delle proprie manifestazioni, l'Avvocatura tutta, l'Accademia, la Magistratura, le rappresentanze delle forze politiche parlamentari, per sviluppare

il confronto sulla gravità della situazione venutasi a determinare e per costruire una nuova comunicazione sociale fondata sulle idee di un diritto penale non vendicativo e sui principi del giusto processo.

Processo e democrazia sono nati insieme, smantellare l'uno significa demolire l'altra.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

DELIBERA

secondo le vigenti regole di autoregolamentazione, nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e dunque con esclusione dei processi con imputati detenuti in custodia cautelare, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale nei giorni 20, 21, 22 e 23 novembre 2018, (esclusi i circondari di Salerno e Trieste interessati da astensioni indette dalle Camere Penali territoriali con delibere rispettivamente 24 ottobre 2018 e del 23 ottobre 2018);

CONVOCA

in Roma per il giorno 23 novembre 2018, con modalità che saranno tempestivamente rese note, una manifestazione nazionale in difesa dei valori costituzionali richiamati in delibera;

INVITA

le Camere Penali territoriali ad organizzare nei precedenti giorni di astensione iniziative locali ed eventi sui temi oggetto della presente delibera;


DISPONE

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 8 novembre 2018

Il Segretario

Avv. Eriberto Rosso



Il Presidente

Avv. Gian Domenico Caiazza

